

Assicurazione Responsabilità Civile Vettoriale

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions - R.C.V. Online Polizza di Assicurazione della R.C.V + "Per Conto"

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile del vettore stradale, comprensiva della garanzia "per conto".



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a un terzo per perdita o avaria delle cose trasportate
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per errori, omissioni o ritardi, entro il sottolimito di Euro 15.000
- ✓ La perdita o l'avaria delle merci avvenuta durante la sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell'Assicurato, entro un sottolimito da concordare
- ✓ La perdita o l'avaria subite da merci che l'Assicurato affida a un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto
- ✓ I danni materiali e diretti che le merci assicurate, affidate alla Contraente per il trasporto in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato, subiscono durante il viaggio

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso
- ✗ Autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie e carichi completi di tabacchi
- ✗ Perdita o avaria derivanti da atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente
- ✗ Perdita o avaria derivanti da violazione delle norme di legge in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo
- ✗ Perdita e avaria derivanti da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci
- ✗ Danni derivanti da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non sono assicurati i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati ai sensi di legge all'autotrasporto di cose per conto terzi
- ! L'assicurazione dei trasporti di merci di valore pari o superiore a Euro 150.000, per alcune tipologie di merci, è soggetta al rispetto di specifiche condizioni
- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Stato della Città del Vaticano e San Marino salvo estensione ai trasporti effettuati nell'ambito del territorio europeo (trasporti soggetti alla Convenzione "C.M.R.") se concordata in fase di quotazione. Si intendono comunque esclusi i trasporti per, da, attraverso, o le giacenze in Russia, Bielorussia, Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), compresi i loro territori e possedimenti e qualsivoglia stato o suddivisione politica degli stessi, nonché gli altri stati della C.S.I.



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Pagare il premio nei modi e nei tempi stabiliti
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro immediatamente e non oltre 24 ore dall'evento e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito dell'Assicuratore più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato
- Fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione alla decorrenza oppure tramite rate con la frequenza concordata in fase di quotazione.

La durata del pagamento è annuale, salvo specifica diversa pattuizione tra le parti in fase di quotazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso.

Assicurazione Responsabilità Civile Vettoriale

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions - R.C.V. Online

Polizza di Assicurazione della R.C.V. + “Per Conto”

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Febbraio 2024. Aggiornato a gennaio 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte
- ✓ Rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne
- ✓ Danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causati da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, terroristi o persone che agiscano per scopi politici
- ✓ La perdita o avaria delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione del Contraente
- ✓ La perdita o l'avaria subite da merci che il Contraente abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto

Le sopra elencate garanzie sono prestate entro un sottolimito indicato nelle condizioni di assicurazione o nella proposta formulata dall'Impresa.



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- ✗ i danni conseguenti a perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- ✗ i risarcimenti che fossero dovuti in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche o da rischi di attacchi cibernetici, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi

	Relativamente alla copertura RC Vettoriale, sono inoltre esclusi i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria causate da: ✗ atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori) ✗ violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini ✗ infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose ✗ vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci Relativamente alla copertura "Per Conto" sono inoltre esclusi i danni causati da: ✗ dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ✗ dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ✗ infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose ✗ vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci ✗ difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti ✗ cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o di loro dipendenti ✗ vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale ✗ ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento Assicurato ✗ violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio la espongano a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da (provvedimenti relativi a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! L'assicurazione è soggetta all'applicazione di franchigie specifiche. Tali franchigie, salvo siano diversamente indicate nella proposta formulata dall'Impresa, sono le seguenti:
 - scoperto del 10% con un minimo di € 250,00 dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a: furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere; dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna; errori, omissioni e ritardi; furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato
 - scoperto del 20% con un minimo di € 500,00 dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a: dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave, nonché per quanto previsto per l'assicurazione per furto o sottrazione delle merci; danni riferiti alle merci affidate a sub- vettore; danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
 - scoperto del 25% con un minimo di € 500,00 dell'importo indennizzabile in caso di mancato rispetto delle specifiche condizioni di assicurabilità relative ai trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a spedizioni aventi valore pari o superiori a € 150.000
 - franchigia fissa di € 250,00 per sinistro per tutti gli altri avvenimenti



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche operanti come vettori stradali.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 23%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Chubb Easy Solutions R.C.V. Online

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

Chubb Easy Solutions R.C.V. Online

Polizza di Assicurazione della R.C.V. + “Per Conto” (Edizione 2019)

DEFINIZIONI

- **Apparecchio antifurto:** meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (nella sezione R.C.V. tale definizione coincide con quella di “Contraente”; nella sezione Danni per conto si intende l'avente diritto sulle merci);
- **Assicurazione:** impegno della Società;
- **Autoarticolato:** complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- **Autocarro:** veicolo destinato al trasporto di cose;
- **Autocisterna:** veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
- **Autotreno:** complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
- **Autoveicolo:** veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
- **Autovettura:** veicolo destinato al trasporto di persone;
- **Chiavi dell'antifurto:** tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
- **CoAssicurazione:** ripartizione dell'Assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
- **Contraente:** soggetto che contrae la Polizza di Assicurazione;
- **Danno:** perdita o l'avaria o la spesa derivante dal Sinistro;
- **Delegataria:** qualifica attribuita, in caso di coAssicurazione, alla Società che emette la Polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
- **Giurisdizione:** ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
- **Franchigia:** importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
- **Importo indennizzabile:** somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di Sinistro;
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di Sinistro;

- **Polizza:** documento che prova l'Assicurazione;
- **Premio:** corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della Polizza;
- **Rimorchio:** veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
- **Rischio:** probabilità che si verifichi il Sinistro;
- **Semirimorchio:** veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
- **Scoperto:** parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
- **Società:** Impresa assicuratrice e, in presenza di coAssicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
- **Trattore:** veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
- **Veicolo:** macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
- **Vettore:** soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.

INDICE

CONDIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Durata del contratto
- Art. 02 - Disdetta del contratto
- Art. 03 - Disdetta rischi guerra e scioperi
- Art. 04 - Comunicazioni tra le parti
- Art. 05 - Modifiche contrattuali
- Art. 06 - Imposte
- Art. 07 - Disposizioni di Legge e Giurisdizione
- Art. 08 - Condizioni Particolari

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE "R.C.V."

- Art. 09 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 10 - Garanzia della Responsabilità Civile per errori, omissioni e ritardi
- Art. 11 - Assicurazione dell'avaria delle cose trasportate nei casi di dolo e colpa grave
- Art. 12 - Limiti di indennizzo
- Art. 13 - Esclusioni

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE "PER CONTO"

- Art. 14 - Rischi Assicurati
- Art. 15 - Valore assicurabile
- Art. 16 - Esclusioni
- Art. 17 - Determinazione del danno
- Art. 18 - Richiesta dell'indennizzo
- Art. 19 - Limite dell'indennizzo
- Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 21 - Avaria comune (durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

- Art. 22 - Garanzia bagnamento, contaminazione e colaggio
- Art. 23 - Rischi scioperi
- Art. 24 - Garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente
- Art. 25 - Estensione per merci affidate a sub-vettore
- Art. 26 - Merci escluse
- Art. 27 - Validità territoriale
- Art. 28 - Delimitazione dell'Assicurazione per furto o sottrazione delle merci
- Art. 29 - Durata dell'Assicurazione
- Art. 30 - Massimali/somme Assicurate
- Art. 31 - Aumento delle somme Assicurate e relativo sovrappremio
- Art. 32 - Esclusioni
- Art. 33 - Condizioni di assicurabilità
- Art. 34 - Franchigia e/o scoperti
- Art. 35 - Pagamento del premio, effetto dell'Assicurazione ed elevazione del periodo di mora
- Art. 36 - Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione, sgombero della sede stradale
- Art. 37 - Presentazione del certificato di chiusa istruttoria
- Art. 38 - Gestione delle vertenze - spese legali
- Art. 39 - Franchigia peritale
- Art. 40 - Clausola broker

Art. 41 - Notifica dei rischi e determinazione del premio

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 42 - Obblighi in caso di Sinistro

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 01 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto e scadenza come riportato nel frontespizio di Polizza.

Dopo la data di scadenza la Polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore esercizio Assicurativo, salvo disdetta di una delle Parti da darsi nei termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

ART. 02 DISDETTA DEL CONTRATTO

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata.

La Società ha il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini dell'Art. 29 "Durata dell'Assicurazione".

ART. 03 DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Con riferimento ai successivi Artt. 14 e 23, la Società si riserva il diritto di disdire, mediante comunicazione scritta con data certa, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni, ad eccezione dei soli rischi scioperi per le spedizioni da/per gli Stati Uniti d'America per le quali il preavviso viene ridotto a 48 ore.

Fermo restando quanto previsto dall'allegata clausola Five Powers War Clause JC2023-024 – ed. 6th Jan 2023, la garanzia contro i rischi scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO STATI UNITI D'AMERICA FRANCIA CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) REPUBBLICA POPOLARE CINESE. Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere del predetto termine, non saranno più coperte di assicurazione per i rischi scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati prima dei predetti termini la copertura resterà comunque in vigore fino al momento di estinzione dei rischi stessi a termini di Polizza.

ART. 04 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

ART. 05 MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

ART. 06 IMPOSTE

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 07 DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 08 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le eventuali Condizioni Particolari riportate nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE "R.C.V."

(POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE)

ART. 09 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

L'Assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle Leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

Si intendono Assicurate merci varie - salvo le esclusioni previste al successivo Art. 26 "Merci escluse".

ART. 10 GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ERRORI, OMISSIONI E RITARDI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile nella sua qualità di vettore - ai sensi di legge e di contratto - a titolo di risarcimento per perdite economiche subite dagli aventi diritto sulle merci trasportate a seguito di:

- a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi un'errata o ritardata esecuzione delle spedizioni;
- b) - consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute
ovvero
- mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
- c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta relazione con l'esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
- d) omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell'avente diritto.

Con questa garanzia la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l'invio all'esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.

La garanzia viene prestata sino a concorrenza, per Sinistro e annualità Assicurativa di **€ 15.000,00**.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'Art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

ART. 11 ASSICURAZIONE DELL'AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE NEI CASI DI DOLO E COLPA GRAVE

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del Sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale o per comprovata responsabilità, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 38 e 42 "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di Sinistro".

In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

- a) per dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti,

ovvero

- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto,

quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

- b) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'Art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

Gli Assicuratori rinunciano ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo i casi di dolo.

ART. 12 LIMITI DI INDENNIZZO

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme di seguito specificate oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 38 e 42 "Gestione delle vertenze – spese legali" e "Obblighi in caso di Sinistro".

ART. 13 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci.

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE "PER CONTO"

(ASSICURAZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI STIPULATA DALLO SPEDIZIONIERE O VETTORE PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO)

ART. 14 RISCHI ASSICURATI

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci Assicurate - affidate al Contraente per il trasporto, in esecuzione dei mandati scritti ricevuti dall'Assicurato - subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quanto previsto dagli Artt. 28 e 16 "Delimitazione dell'Assicurazione per furto o sottrazione delle merci" ed "Esclusioni".

L'Assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatta fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro e, limitatamente a questi ultimi, si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci Assicurate, causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Si intendono inoltre comprese le operazioni di carico/scarico effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto a condizione che dette operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

ART. 15 VALORE ASSICURABILE

Il valore massimo assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di Assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) il costo di produzione, del trasporto e le spese ed oneri accessori per le merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

ART. 16 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato (salvo quanto previsto all'Art. 11 della sezione R.C.V.);
- b) dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del Contraente, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il Contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni (salvo quanto previsto all'Art. 11 della sezione R.C.V.);
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;

- f) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento Assicurato;
- i) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini.

ART. 17 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del Sinistro.

ART. 18 RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura Assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine, oltre a quant'altro previsto in Polizza, l'Assicurato deve:

- a) esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- b) dichiarare se e quali altre Assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

ART. 19 LIMITE DELL'INDENNIZZO

La somma Assicurata indicata in Polizza costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società oltre ai compensi dei Periti o Commissari di Avaria incaricati e le eventuali spese per l'intervento delle Autorità.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate, anche in eccedenza ai limiti massimi di indennizzo, nella proporzione in cui la somma Assicurata massima sta al valore assicurabile complessivo delle merci caricate sull'autocarro o carro ferroviario che ha subito il Sinistro o delle merci presenti in un unico convoglio ferroviario o nave traghetto o singola località o luogo di deposito al momento del Sinistro.

ART. 20 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo dovuto in base alla presente Polizza è pagato all'Assicurato.

L'indennizzo può essere pagato al Contraente a condizione che l'Assicurato ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre Assicurazioni per lo stesso danno.

ART. 21 AVARIA COMUNE (Durante le traversate marittime o per acque interne degli autocarri con le merci a bordo)

I contributi provvisori di Avaria Comune verranno rimborsati dagli Assicuratori in proporzione ed entro i limiti della somma Assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla Legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente Polizza.

Qualora la somma Assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico dell'Assicuratore risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di Polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

NORME CHE REGOLAMENTANO L'ASSICURAZIONE PER ENTRAMBE LE SEZIONI**ART. 22 GARANZIA BAGNAMENTO, CONTAMINAZIONE E COLAGGIO**

La copertura si intende altresì operante per:

- danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte;
- rischi di dispersione, colaggio o contaminazione, per merci trasportate a mezzo di autocisterne.

ART. 23 RISCHI SCIOPERI

Si intendono inoltre compresi i danni e le perdite materiali e diretti alle merci Assicurate, causati da:

- scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

ART. 24 GARANZIA PER SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE DEL CONTRAENTE

La perdita o avaria delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione del Contraente sono compresi in garanzia sino a concorrenza, per Sinistro e per anno Assicurativo, della somma di:

€ _____ **[MASSIMALE PUNTO B]**

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a "Primo Rischio Assoluto" rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre Polizze stipulate dal Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre Polizze.

I danni e le perdite indennizzabili in base al presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata all'art. 34 "Franchigia e/o scoperti".

ART. 25 ESTENSIONE PER MERCI AFFIDATE A SUB- VETTORE

E' compresa nell'Assicurazione l'eventuale perdita o avaria subite da merci che Il Contraente abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'Assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d) dell'Artt. 13 e 16 "Esclusioni" delle Sezioni: "Norme che regolamentano l'Assicurazione R.C.V." e "Norme che regolamentano l'Assicurazione" qui di seguito riportate:

- a) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- b) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che Il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

ART. 26 MERCI ESCLUSE

E' esclusa dall'Assicurazione la perdita o avaria di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- b) autoveicoli, imbarcazioni, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie nonché carichi completi di tabacchi.

ART. 27 VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali qui di seguito indicati:

- nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Forma parte integrante della presente Polizza la seguente clausola allegata:

"Sanction Limitation and Exclusion Clause – 11.08.2010"

ART. 28 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI**➤ FURTO TOTALE (furto a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o dell'autocarro, del rimorchio o del semirimorchio – durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista – a condizione che:

- A) sull'autocarro, sul trattore nonché sul rimorchio o semirimorchio, quando vengono lasciati sganciati, sia correttamente installato e messo in funzione un idoneo dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000),
Gli antifurti per motrici ed autocarri dovranno risultare conformi alla direttiva 95/56 CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o alla norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE.
Gli antifurti per rimorchi e semirimorchi dovranno risultare conformi al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51.
Laddove risulti installato un antifurto conforme al 2° o 3° livello delle norme CEI 79/17 o 79/51 e vengano forniti inequivocabili elementi di testimoniabilità dell'avvenuto inserimento degli stessi, lo scoperto previsto al successivo Art. 34 "Franchigia e/o scoperti" non verrà applicato;

oppure

- B) gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo;

oppure

- C) gli autoveicoli siano custoditi in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso, oppure in aree di sosta, aree portuali o aeroportuali munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

oltre a quanto precede è fatto obbligo che vengano chiusi tutti i vetri, le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

➤ **FURTO PARZIALE (furto non a seguito di sottrazione dell'intero autocarro)**

La Società risponde dei danni relativi a furto parziale e/o furto di singoli colli interi.

E' condizione essenziale che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti che comportino l'assenza anche momentanea dell'autista, vengano rialzati tutti i vetri e chiusi ogni portiera e sportello dell'automezzo.

Gli eventuali danni verranno ammessi al risarcimento sempreché l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.

➤ **FURTO DURANTE LA SOSTA A TERRA IN MAGAZZINI DI PROPRIETÀ E/O GESTIONE DEL CONTRAENTE**

la Società risponde per il furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione del Contraente.

L'operatività dell'Assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è subordinata alla condizione essenziale che le merci siano custodite in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.

Resta inteso che qualora, in caso di Sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di Polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che Il Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

ART. 29 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'Assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio.

La suddetta copertura rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'Assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

ART. 30 MASSIMALI / SOMME ASSICURATE

Sezione "R.C.V."

Il massimale per ogni trasporto è fissato in:

€ _____ **[MASSIMALE PUNTO A]**

Il suddetto massimale di garanzia si intende prestato nella forma a "Primo Rischio Assoluto", pertanto, gli Assicuratori rinunciano ad invocare la "Regola Proporzionale" di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia per sosta a terra in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente, il massimale è fissato in:

€ _____ **[MASSIMALE PUNTO B]**

Si conviene inoltre fra le Parti che la presente garanzia opera a "Primo Rischio Assoluto" rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre Polizze stipulate dal Contraente, volendo con questo intendere che questa garanzia è valida indipendentemente dalla prestazione complessivamente fornita da dette altre Polizze.

Sezione “Danni per conto”

Le somme massime che la Società garantisce per ogni Sinistro o serie di Sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

- € **[PUNTO C]** per ogni autocarro;
- € **[PUNTO C]** per ogni nave-traghetto e/o roll-on/roll-off;
- € **[PUNTO C]** per ogni giacenza tecnica in corso di transito in magazzini di terzi;
- € **[PUNTO C]** per ogni giacenza in magazzini di proprietà o in gestione del Contraente.

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza delle somme Assicurate indicate; qualora, in sede di liquidazione del danno, il valore assicurabile risultasse superiore al 120% delle somme Assicurate, il danno verrà indennizzato nella proporzione in cui la somma Assicurata sta al valore assicurabile.

ART. 31 AUMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E RELATIVO SOVRAPPREMIO

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quelle ordinarie evidenziate, il Contraente stesso potrà darne comunicazione alla Società prima dell'inizio della relativa Assicurazione.

In tal caso le condizioni ed il maggior premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.

ART. 32 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- a) perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermitici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da:

- b) Rischi di Contaminazione Radioattiva e da Armi Chimiche, Biologiche, Biochimiche ed Elettromagnetiche ai sensi dell'allegata clausola:
 - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003
- c) Rischi di Attacchi Cibernetici ai sensi dell'allegata clausola:
 - Marine Cyber Endorsement LMA5403 – 11.11.2019
- d) rischi derivanti da una malattia trasmissibile ai sensi dell'allegata clausola:
 - Communicable Disease Exclusion JC2020-011 - ed.17.4.2020

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.

ART. 33 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

L'Assicurazione è prestata purché risultino pienamente soddisfatte le seguenti condizioni di assicurabilità:

Trasporti da effettuarsi con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari e relativi a spedizioni aventi valore pari o superiori a € 150.000,00 di:

- pelli, pellicce,

- medicinali, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,
- telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, HI FI, elettronica di consumo,
- abbigliamento, calzature ed accessori

I trasporti devono essere effettuati con autoveicoli sottoposti a prevenzioni particolari:

- sugli autocarri adibiti al trasporto, ad eccezione dei “telonati”, sia correttamente installato e messo in funzione – durante tutto il tragitto e le eventuali soste con la merce a bordo del mezzo – un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI 79/28, collegato con primaria società di telesorveglianza;

ovvero,

- il viaggio venga effettuato con la presenza di due autisti, con l'obbligo per uno dei due di restare a bordo dell'automezzo, durante le fermate in corso di viaggio da qualsiasi causa dipendenti. Fatto salvo il caso di ricovero del veicolo all'interno di locali/parcheggi sorvegliati e/o custoditi ininterrottamente da enti e/o persone che dietro rilascio di regolare ricevuta di custodia assumano le obbligazioni del depositario. (Valido anche per i “telonati”).

In caso di assenza delle suddette misure di prevenzione, la garanzia si intenderà comunque operante ma, in tale evenienza, il risarcimento di eventuali danni verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al **25%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile.

ART. 34 FRANCHIGIA E/O SCOPERTI

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente Polizza saranno così liquidati:

- a) Con deduzione dello scoperto del **10%** - con un minimo di **€ 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
 - Furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
 - Dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna;
 - Errori, omissioni e ritardi;
 - Furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato.
- b) Con deduzione dello scoperto del **20%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
 - Dolo, appropriazione indebita e/o colpa grave, nonché per quanto previsto all'Art. 28 “Delimitazione dell'Assicurazione per furto o sottrazione delle merci”;
 - Danni riferiti ai commi a) b) dell'Art. 25 “Estensione per merci affidate a sub- vettore”;
 - Danni da bagnamento, qualora le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.
- c) Con deduzione dello scoperto del **25%** - con un minimo di **€ 500,00** - dell'importo indennizzabile in caso di mancato rispetto delle warranties di cui all'Art. 33 “Condizioni di assicurabilità”.
- d) Con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per Sinistro per tutti gli avvenimenti.

ART. 35 PAGAMENTO DEL PREMIO, EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE ED ELEVAZIONE DEL PERIODO DI MORA

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

In deroga a quanto stabilito dall'Art. 1901 C.C. ed alle Condizioni Generali di Polizza, il termine utile per il pagamento delle rate di premio e degli eventuali conguagli previsti dal contratto si intende elevato da 15 a 30 giorni.

Resta inteso, in caso di mancato pagamento nei termini predetti, che la garanzia verrà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

ART. 36 SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

Limitatamente ai trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione diretta della Spett.le Contraente la Società rimborsa le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci, a seguito di un Sinistro risarcibile in base alla presente Polizza.

Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di **€ 3.000,00** per Sinistro ciò in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

ART. 37 PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

La Società indennizza l'avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall'Art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa istruttoria), fermo restando l'impegno dell'Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.

Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di Polizza - non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l'Assicurato si impegna a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.

ART. 38 GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta del Contraente, la Società la informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 39 FRANCHIGIA PERITALE

A parziale deroga di quanto previsto al successivo Art. 42 "Obblighi in caso di Sinistro", il Contraente è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d):

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad **€ 1.500,00**.

ART. 40 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio indicata nel frontespizio di Polizza; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati in forma scritta tempestivamente per conto del Contraente/Assicurato dalla predetta Società di Brokeraggio; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni agli Assicuratori fatte dal Broker e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto.

ART. 41 NOTIFICA DEI RISCHI E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Polizza senza notifica dei rischi sul fatturato noli

Il Contraente è esonerato dalla notifica dei singoli "ordini di Assicurazione". In tal caso l'esplicito addebito del premio di Assicurazione nella fattura relativa al nolo per il trasporto è considerato prova sufficiente dell'ordine di Assicurazione ricevuto dallo spedizioniere o dal vettore.

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso di seguito indicato al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A..

All'inizio del periodo Assicurativo il Contraente versa un acconto di premio calcolato sulla stima preventiva dei parametri sopraindicati.

Detto acconto viene acquisito dalla Società. Si potrà procedere ad una restituzione di detto acconto solo nel caso di cessazione e/o di sospensione a tempo indeterminato dell'attività del Contraente - documentata mediante certificato della locale C.C.I.A.A. - o in caso di recesso. Nei suddetti casi il rimborso verrà effettuato al netto delle imposte già versate e della eventuale differenza attiva di premio spettante alla Società sulla base del fatturato relativo al periodo di rischio corso.

Entro 90 giorni dal termine del periodo Assicurativo il Contraente deve fornire alla Società le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e dovrà pagare l'eventuale differenza attiva risultante entro 30 giorni dalla data di presentazione della regolazione premio redatta dalla Società.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Per il primo periodo Assicurativo previsto dalla presente Polizza il Contraente versa l'importo indicato e suddiviso nel frontespizio di Polizza.

Conteggio del premio

FATTURATO NOLI PREVENTIVO:

€ 00,00 x % 00,00 (TASSO LORDO ANNUO) = € 00,00

[premio minimo applicato]

Si conviene comunque che l'importo di € 00,00 annuo deve intendersi quale premio minimo acquisito dagli Assicuratori

NORME IN CASO DI SINISTRO

ART. 42 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- c) darne immediato avviso alla Società e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società più vicino al luogo in cui il Sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società;
- e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In caso di incendio o grave Sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro.

Obblighi specifici in caso di furto o sottrazione delle merci

In caso di furto o sottrazione delle merci, l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Per i Sinistri rientranti in garanzia ai sensi degli art. "Furto totale" e "Furto parziale" tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;
- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I Sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti articoli devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telex, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del Sinistro.

Documentazione supplementare da presentare in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente Polizza.

DICHIARAZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 01 “Durata del contratto”

Art. 02 “Disdetta del contratto”

Art. 03 “Disdetta rischi guerra e scioperi”

Art. 07 “Disposizioni di Legge e Giurisdizione”

Norme che regolamentano l'Assicurazione per entrambe le sezioni

Art. 28 “Delimitazione dell'Assicurazione per furto o sottrazione delle merci”

Art. 33 “Condizioni di assicurabilità”

Art. 34 “Franchigia e/o scoperti”

Art. 35 “Pagamento del premio, effetto dell'Assicurazione ed elevazione del periodo di mora”

Norme in caso di Sinistro

Art. 42 “Obblighi in caso di Sinistro”

Sanction Limitation and Exclusion Clause

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

JC2010/O14, 11 August 2010

Libera traduzione della Clausola:

Gli Assicuratori non saranno tenuti a prestare copertura né saranno obbligati a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente (Polizza) qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano gli Assicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da (provvedimenti relativi a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION**(Cargo)**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

JC2020-011
17 April 2020

Libera Traduzione

1. A prescindere da quanto previsto all'interno della presente assicurazione, l'assicurazione stessa non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura, causati, derivanti, risultanti, conseguenti o connessi ad una malattia trasmissibile oppure per timore o paura (sia reale che percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che abbia contribuito agli stessi contemporaneamente o in qualsiasi altro ordine.
2. Per quanto indicato nella presente clausola, una malattia trasmissibile deve intendersi una malattia che può essere trasmessa attraverso qualsiasi sostanza o agente da un organismo ad un altro laddove:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, batterio, parassita o altro organismo o variante dello stesso, sia vivo che non e
 - 2.2. la modalità di trasmissione, sia diretta che indiretta, include ma non è limitata a, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da e a qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, sostanza o agente possono causare o minacciare una lesione corporale, infermità, danno alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

JC2020-011
17 April 2020

Ed. 10.11.2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith**

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370

Ed. 10.11.2003

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DA ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione,

1. sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:
 - 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici;
 - 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CL. 370

Pag. 21 di 22

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

MARINE CYBER ENDORSEMENT

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

11 November 2019

Libera Traduzione

1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3. sotto riportato, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus informatico o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.
2. Fermo restando quanto previsto dalle condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza a cui la presente clausola risulta allegata, l'indennizzo altrimenti ivi risarcibile non sarà pregiudicato dall'uso o dall'impiego, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico, se tale uso o processo non siano finalizzati ad arrecare un danno.
3. Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, il paragrafo 1. non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

LMA5403

11 November 2019

Five Powers War Clause

Where any war risks coverage is provided by underwriters, this(re)insurance excludes loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China.

JC2023-024

6th Jan 2023*Libera traduzione*

Qualora gli Assicuratori forniscano una copertura contro i rischi di guerra, la presente (ri)assicurazione esclude le perdite, i danni, le responsabilità o le spese derivanti dallo scoppio di una guerra (indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una dichiarazione di guerra) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestatore dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “**Assoluta**” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece “**Relativa**” quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “**per sinistro**”, nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “**per periodo assicurativo**”, e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimit: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.